

uq



TRIBUNALE DI NAPOLI

N. 8545/2010 V.G. (Fall.)

VII SEZIONE CIVILE (FALLIMENTARE)

Il Tribunale di Napoli, VII sezione civile, in composizione collegiale
ed in persona dei magistrati

dott. Eduardo Campese *Presidente relatore*

dott.ssa Alessandra Tabarro *Giudice*

dott. Augusto Tatangelo *Giudice*

riunito in camera di consiglio, ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento iscritto al n. 8545/2010 V.G. (Fall.), pendente

TRA

B. *s.p.a.*, in persona del legale
rappresentante *pro tempore*, con sede in Roma, alla via , ed
elettivamente domiciliata in Napoli, alla via *R. Diaccio* n. *10*, presso lo studio
dell'Avv. *A* che la rappresenta e difende giusta procura generale
ad lites conferita con atto per Notar Mario Liguori di Roma il 20.9.2007, n.
150845 rep. e 32823 racc..

OPPONENTE

E

Ci *s.r.l.*, in persona del Curatore
Avv. *L* , con studio in Napoli, alla via

OPPOSTA CONTUMACE

aventi ad OGGETTO: OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO.

sulle seguenti CONCLUSIONI: per la *B.* *s.p.a.*, in



rimborso dello stato passivo del fallimento della S. s.r.l. e del relativo decreto di approvazione, ammettersi il proprio credito, in via privilegiata ipotecaria, al passivo di detta procedura fallimentare per l'intera somma di € 979.408,24 (in luogo di quella di € 250.000,00 ammessa in via chirografaria), oltre interessi come per legge in virtù del combinato disposto degli articoli 2855 c.c., 54-55 l. fall. e 55 del r.d. 646/1905 confermato dall'art. 17, n. 2, della legge n. 175/91. Vinte le spese.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con istanza ex art. 101 l. fall. (nel testo, qui applicabile *ratione temporis*, risultante dalle modifiche ad esso apportate dal d. lgs. n. 5/2006) tempestivamente depositata, la B s.p.a. chiedeva di essere ammessa, in via privilegiata ipotecaria, al passivo della procedura fallimentare apertasi a carico della S. s.r.l. per la complessiva somma di € 979.408,24, oltre interessi come per legge in virtù del combinato disposto degli articoli 2855 c.c., 54-55 l. fall. e 55 del r.d. 646/1905 confermato dall'art. 17, n. 2, della legge n. 175/91.10.875,00, assumendosene creditrice sulla base del contratto del 21.10.2004, stipulato con detta società con atto per Notar Vincenzo di Caprio, nn. 168867 rep. e 25803 racc., e successiva sua integrazione, con il quale aveva concesso a quest'ultima un finanziamento di € 900.000,00 (da restituirsi in dieci anni mediante n. 23 rate semestrali posticipate) a garanzia del quale aveva ottenuto la iscrizione di ipoteca su immobili della debitrice per il complessivo valore di € 1.800.000,00.

L'adito Giudice delegato, esaminata l'istanza e valutate le osservazioni del curatore, all'udienza di verifica del 28.10.2010, così statuiva: "*si ammette*



in chirografo per € 250.000,00; non dovuto il residuo in quanto, pur essendo fatto richiamo nell'atto del 12.9.2007 a precedenti erogazioni per € 650.000,00, non sono stati prodotti gli atti dimostrativi di tali erogazioni. Sul punto si precisa che l'atto notarile del 12.9.2007 fa prova fino a querela di falso del cosiddetto estrinseco, ma non della verità delle dichiarazioni rese dalle parti al Notaio. Non si riconosce il privilegio ipotecario poiché non è stata prodotta la nota di iscrizione ipotecaria”.

Con successivo ricorso depositato il 9.12.2010 e ritualmente notificato, unitamente al pedissequo decreto di fissazione di udienza, alla Curatela opposta, la B. s.p.a. proponeva opposizione, ai sensi dell'art. 98 l. fall., avverso tale decisione del G.D., ribadendo le medesime circostanze poste a base dell'istanza ex art. 101 l. fall., assumendo che già dalla documentazione originariamente prodotta si sarebbe potuta ricavare la prova del proprio credito, come complessivamente invocato, ed insistendo per l'ammissione al passivo, in via privilegiata ipotecaria, per l'intera somma (€ 979.408,24, oltre interessi come per legge in virtù del combinato disposto degli articoli 2855 c.c., 54-55 l. fall. e 55 del r.d. 646/1905 confermato dall'art. 17, n. 2, della legge n. 175/91) originariamente domandata.

Instauratosi il contraddittorio, non si costituiva la Curatela opposta, per cui, all'udienza del 14.2.2011, lo scrivente, in qualità di Giudice relatore (delegato alla trattazione del procedimento giusta provvedimento del Presidente di sezione del 14/15.12.2010) rimetteva la causa alla decisione del Collegio.

Tanto premesso, rileva pregiudizialmente il Tribunale che nessun



dubbio può sussistere circa la tempestività dell'opposizione in esame (che è stata introdotta e trattata e va decisa secondo la disciplina di cui agli artt. 98 e 99 l. fall. come risultanti dalle modifiche apportatevi, rispettivamente, dai d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e 12 settembre 2007, n. 169, costituendo incidente di un procedimento fallimentare aperto dopo l'1 gennaio 2008), essendo la stessa stata proposta con ricorso depositato il 9.12.2010, dopo che solo con raccomandata datata 12.11.2010, il Curatore aveva comunicato, ex art. 97 l. fall., all'odierno difensore dell'istante l'esito della sua domanda di ammissione al passivo.

Parimenti certa deve considerarsene la procedibilità, atteso che il decreto presidenziale del 14/15.12.2010, con cui era stata fissata l'udienza del 14.2.2010 innanzi al Giudice relatore, contestualmente delegato alla trattazione del procedimento, onerava l'opponente della notifica del ricorso ivi indicato e del medesimo decreto al curatore entro "... *dieci giorni dalla comunicazione del presente atto, nel rispetto del termine a comparire previsto dall'art. 99, comma 5°, l. fall...*" (cfr. in atti): in assenza di dimostrazione di tale avvenuta comunicazione, risultando soltanto una *presa visione* del difensore dell'istante in data 5.1.2011 (cfr. corrispondente sigla apposta a margine dell'indicato decreto), deve concludersi, quindi (considerandosi, peraltro, la natura meramente ordinatoria del predetto termine. Cfr. Cass. S.U. 4.12.2009, n. 25494, resa in un procedimento *ex art. 98 l. fall.* vecchio rito, ma i cui principi possono evidentemente ritenersi compatibili anche con la nuova formulazione della citata norma, come peraltro specificamente confermato da Cass. 10.5.2010, n. 11301, e dalle successive Cass. Civ. nn. 11508/2010,



13015/2010, 17670/2010), per la piena tempestività di una siffatta notifica effettuata il 14.1.2011, rispettandosi, altresì, il termine minimo di comparizione di cui all'art. 99, quinto comma, del novellato art. 99 l. fall..

Fermo quanto precede, la suddetta opposizione è parzialmente fondata e va accolta nei limiti appresso indicati.

Giova considerare, invero, che la B_e s.p.a., nel chiedere, ex art. 101 l. fall., di essere ammessa, in via privilegiata ipotecaria, al passivo della procedura fallimentare apertasi a carico della S._e s.r.l. per la complessiva somma in precedenza indicata (assumendosene creditrice sulla base del contratto del 21.10.2004, stipulato con detta società *in bonis* con atto per Notar Vincenzo di Caprio, nn. 168867 rep. e 25803 racc., e successiva sua integrazione, con il quale aveva concesso a quest'ultima un finanziamento di € 900.000,00, da restituirsi in dieci anni mediante n. 23 rate semestrali posticipate, a garanzia del quale aveva ottenuto la iscrizione di ipoteca su immobili della debitrice per il complessivo valore di € 1.800.000,00), aveva prodotto esclusivamente (per quanto qui ancora interessa): a) il menzionato *contratto di finanziamento* del 21.10.2004, nel quale, però (*cfr. amplius*, art. 2), non vi è traccia di alcuna concreta erogazione della corrispondente somma di danaro avvenuta in pari data, essendosi, al contrario, previsto che tanto sarebbe dovuto avvenire “... *in una o più soluzioni a giudizio della Banca... entro il termine di tre anni dalla data di stipulazione del presente contratto..*” e che “.. *entro lo stesso termine, dovrà essere stipulato l'atto di erogazione finale e quietanza del finanziamento, salvo eventuale proroga da concedersi a insindacabile*



giudizio della Banca.”; b) l’atto integrativo e di quietanza di finanziamento, redatto dal medesimo Notaio il 12.9.2007, nel quale, dopo essersi premesso, che “.. con atto di quietanza in data 13 dicembre 2004, per me Notaio, Repertorio n. 170316, Raccolta n. 26042, è stata erogata la prima quota, ammontante ad € 500.000,00 del finanziamento suddetto...” e che “... precedentemente alla stipulazione del presente atto è stata erogata la seconda quota, ammontante ad € 150.000,00 del finanziamento suddetto.”, l’Ufficiale rogante dava atto (cfr. art. 1/a) che “... il Mutuatario [così indicata nell’atto la S. s.r.l.. Ndr] riconosce: di aver ricevuto dalla Banca, prima della stipulazione del presente atto, la somma di € 650.000,00; di ricevere dalla Banca, in data odierna, a saldo del finanziamento concesso con contratto in data 21.10.2004 per me notaio Repertorio n. 168.867, Raccolta, n. 25.803, la somma di € 250.000,00, e quindi complessivamente la somma di € 900.000,00 della quale dà ampia e finale quietanza.”; c) la mera copia della visura telematica della Agenzia del Territorio, Ufficio Provinciale di Caserta, Servizio di Pubblicità Immobiliare, a suo dire idonea a provare l’avvenuta iscrizione ipotecaria sugli immobili della debitrice in forza della quale aveva invocato il riconoscimento del corrispondente privilegio.

Questo Collegio, pertanto, ritiene di dover condividere il già riportato provvedimento, oggi opposto, reso dal Giudice delegato (“si ammette in chirografo per € 250.000,00; non dovuto il residuo in quanto, pur essendo fatto richiamo nell’atto del 12.9.2007 a precedenti erogazioni per € 650.000,00, non sono stati prodotti gli atti dimostrativi di tali erogazioni. Sul punto si precisa che l’atto notarile del 12.9.2007 fa prova fino a querela di



falso del cosiddetto estrinseco, ma non della verità delle dichiarazioni rese dalle parti al Notaio. Non si riconosce il privilegio ipotecario poiché non è stata prodotta la nota di iscrizione ipotecaria”): tanto per la decisiva considerazione che lo stesso appare essersi pienamente allineato alla costante giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui, in tema di prove, l'atto pubblico fa fede fino a querela di falso solo relativamente alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l'ha formato, alle dichiarazioni al medesimo rese ed agli altri fatti dal medesimo compiuti o che questi attestino essere avvenuti in sua presenza, come, ad esempio, nel caso in cui dal notaio sia attestata la materiale dazione di somme di danaro in quanto avvenuta in sua presenza. Pertanto, l'efficacia privilegiata che l'articolo 2700 cod. civ. assegna all'atto pubblico non si estende alla intrinseca veridicità delle dichiarazioni rese al pubblico ufficiale dalle parti od alla loro rispondenza alla effettiva intenzione delle parti (cfr. Cass. 25.5.2006, n. 12386, nonché, in senso sostanzialmente conforme, Cass. Civ. nn. 10702/2005, 10219/96).

Proprio i principi appena riportati, peraltro, sono sufficienti a respingere la censura oggi mossa, alla decisione in questa sede opposta, dalla B. s.p.a. secondo la quale “... sostanzialmente non si riesce a comprendere la differenza, ai fini della prova dell'erogazione, delle due dichiarazioni contenute nello stesso atto [quello, già citato, per Notar Vincenzo di Caprio del 12.9.2007. Ndr], essendo, sia la prima che la seconda, una dichiarazione resa dalla parte al Notaio di aver ricevuto delle somme, parte in data di stipula e parte prima della stipula dell'atto di erogazione del 12.9.2007..” (cfr. pag.. 5 del ricorso depositato il 9.12.2010): è



chiaro, infatti, che, laddove, nel rogito da ultimo indicato, “... *il Mutuatario riconosce: di aver ricevuto dalla Banca, prima della stipulazione del presente atto, la somma di € 650.000,00...*”, il Notaio altro non ha fatto che ricevere una mera dichiarazione delle parti, non essendo il citato pagamento avvenuto in quella sede ed in sua presenza, mentre quando, nel medesimo atto, la stessa parte dichiara di “*ricevere dalla Banca, in data odierna, a saldo del finanziamento concesso con contratto in data 21.10.2004 per me notaio Repertorio n. 168.867, Raccolta, n. 25.803, la somma di € 250.000,00..*”, si è in presenza non soltanto di una dichiarazione di parte ma anche di una circostanza verificatasi al cospetto del notaio rogante, caduta, cioè, sotto la sua percezione sensoriale, per cui solo in tali ristretti limiti l’atto in esame ha certamente efficacia di piena prova fino a querela di falso.

Ciò posto, rileva poi il Collegio che, contestualmente al deposito del ricorso introduttivo del presente procedimento, la B.

s.p.a., nell’insistere per l’ammissione, in via privilegiata ipotecaria, del proprio credito come *ab origine* invocato, ha prodotto ulteriore documentazione (facoltà sicuramente consentita. Cfr. Cass. Civ. 11.9.2009, n. 19697, nonché, in senso sostanzialmente conforme, Cass. 18.3.2010, n. 6621), ed in particolare: a) l’atto di quietanza - rettifica di finanziamento, redatto per Notar Vincenzo di Caprio il 13.12.2004, n. 170316 rep. e 26042 racc., nel quale, dopo essersi premessa l’avvenuta stipulazione del già citato contratto di finanziamento del 21.10.2004, il Mutuatario (la S. s.r.l.) “*riconosce di ricevere dalla Banca, in data odierna, quale quota del finanziamento concesso con atto in data 21 ottobre 2004 per me notaio, la*



somma di euro cinquecentomila (€ 500.000,00) della quale dà ampia e finale quietanza...". E palese, quindi, che, proprio alla luce dei principi giurisprudenziali (cfr. Cass. 25.5.2006, n. 12386, nonché, in senso sostanzialmente conforme, Cass. Civ. nn. 10702/2005, 10219/96) in precedenza richiamati, deve attribuirsi, *in parte qua*, al suddetto rogito, efficacia probatoria piena, fino a querela di falso, della descritta circostanza (erogazione della somma di € 500.000,00) perché avvenuta in presenza del pubblico ufficiale, sicchè nessun dubbio può residuare in ordine al fatto che anche per tale somma (oltre a quella di € 250.000,00 per la quale è già stata disposta l'insinuazione dal Giudice delegato con il provvedimento oggi impugnato) la Banca opponente vada ammessa al passivo della procedura fallimentare odierna resistente; *b)* la copia conforme rilasciata dalla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Santa Maria Capua Vetere, afferente l'avvenuta iscrizione, in favore della medesima Banca e sugli immobili della S. / s.r.l. ivi specificamente descritti, dell'ipoteca per € 1.800.000,00 a garanzia del finanziamento di cui al già più volte citato contratto di finanziamento per Notar Vincenzo di Caprio del 21.10.2004, per cui deve ritenersi parimenti innegabile il riconoscimento al credito della Banca come finora complessivamente accertato (€ 750.000,00, di cui € 250.000,00 già ammesso dal G.D. ed € 500.000,00 come dimostrato in questa sede) dell'invocato privilegio ipotecario.

Va invece disattesa, perché priva di adeguata dimostrazione, l'istanza tendente ad ottenere l'ammissione al passivo, con l'identico privilegio, anche della residua somma, del menzionato finanziamento, di € 150.000,00 (€



900.000,00 - € 750.000,00).

In proposito, infatti, merita di essere evidenziato che la B...
... s.p.a., pur avendo specificamente affermato (cfr. pag. 6
del ricorso introduttivo di questa fase) che “.. non esiste l'atto di quietanza
relativo alla 2° quota di € 150.000,00”, ha poi sostenuto che “...a conforto
dell'avvenuta erogazione e, quindi, della prova dovrebbero essere sufficienti
le seguenti considerazioni: 1) dall'estratto conto esibito si evince l'accredito
dell'importo di € 150.000,00, così come si evince l'accredito di € 250.000,00
non contestato dalla Curatela; 2) la dichiarazione resa dal mutuatario
nell'atto di quietanza del 12.9.2007, così come è stata ritenuta valida per la
somma di € 250.000,00, dovrebbe avere lo stesso valore per la somma di €
150.000,00, altrimenti sarebbe contraddittorio...” (cfr. pag. 6-7 del
medesimo ricorso).

Entrambi tali assunti, però, non appaiono idonei, ad avviso di questo Collegio, a far ritenere raggiunta la prova anche di questa parte dell'invocato complessivo credito.

In proposito, infatti, è sufficiente evidenziare, quanto al primo di essi, che, a tacer d'altro, i prodotti estratti conto sono privi di qualsivoglia data certa, ex art. 2704 c.c..

Orbene, è noto che affinché un credito venga ammesso al passivo fallimentare è necessario che chi se ne afferma titolare ne fornisca la prova mediante atti, muniti di data certa, *ex art. 2704 c.c.*, anteriore al fallimento, e, come tali, opponibili alla Curatela.

In altri termini, rientra nel potere/dovere del giudice cui sia devoluta la



cognizione sulla domanda d'ammissione allo stato passivo la valutazione di tutti gli elementi di prova che il presunto creditore adduca per dimostrare l'esistenza del credito oggetto della domanda, e, laddove essi siano documentali, è possibile tener conto solo di quelli aventi data certa anteriore all'apertura della procedura (cfr. Cass. 14.10.2010, n. 21251, secondo cui, peraltro, *“la contumacia del convenuto - nella specie, curatore fallimentare - non assume alcun significato probatorio in favore della domanda dell'attore, ma può concorrere, insieme ad altri elementi, a formare il convincimento del giudice, in quanto, di per sé sola considerata, essa non introduce deroghe al principio generale di cui all'art. 2697 cod. civ.; ne consegue che nel giudizio di opposizione allo stato passivo fallimentare, l'antiorità del credito di cui si chiedi l'ammissione al passivo, costituendo elemento costitutivo del diritto di partecipare al concorso e, quindi, alla distribuzione dell'attivo, va provata dal creditore istante, nè forma oggetto di eccezione in senso stretto riservata alla sola iniziativa di parte [curatore o creditori concorrenti]”*. In senso conforme si veda anche Cass. 8.11.2010, n. 22711) perchè solo essi sono opponibili alla massa (cfr. sostanzialmente in tal senso, Cass. 1.4.2009, n. 7964, in motivazione).

E' chiaro, allora, che la riscontrata carenza del suddetto requisito nei menzionati estratti conto ne impedisce la loro opponibilità alla Curatela odierna opposta, e ciò anche a volersi prescindere dall'ulteriore, ma parimenti decisiva considerazione, che, in sede di accertamento del passivo fallimentare, la valenza probatoria degli estratti conto e dei documenti contabili formati dallo stesso creditore è influenzata dalla circostanza che il giudizio non si



svolge tra le parti del rapporto contrattuale dal quale il credito deriverebbe, ma tra una di esse ed il fallimento (cioè la massa dei creditori).

L'onere probatorio che, a norma dell'art. 2697 c.c., chi si afferma creditore deve assolvere non è, quindi, in alcun modo attenuato e deve essere soddisfatto in modo rigoroso, senza possibilità di utilizzare meccanismi di presunzione o di semplificazione probatoria previsti nell'ambito dei rapporti tra banche e clienti.

Ciò involge, in particolare, la valenza probatoria che può essere riconosciuta - nei giudizi di accertamento del passivo fallimentare - proprio agli estratti conto, al fine della dimostrazione dello svolgimento di un rapporto di conto corrente (o comunque regolato attraverso un conto corrente) e della sussistenza e dell'entità del credito corrispondenti ad eventuali annotazioni in essi riportate.

Può farsi, sul punto, riferimento all'autorevolezza della Corte di Cassazione che, con la sentenza 9/5/2001 n. 6465 (successivamente ribadita da quella del 26/1/2006 n. 1543 e condivisa da questo Tribunale), ha avuto occasione di svolgere chiare ed esaustive puntualizzazioni, precisando che, mentre nei rapporti *inter partes* - il correntista e la banca - può porsi come punto fermo che gli estratti conto indicati nell'art. 1832 c.c., ed ora anche dall'art. 119 del D.Lgs. 385/1993, quando non siano stati tempestivamente contestati od impugnati sono assistiti da una presunzione di veridicità circa le risultanze del conto, *“eguale valore probatorio non può, invece, riconoscersi agli estratti conto non contestati, ai sensi dell'art. 1832 c.c. e dell'art. 119 della legge bancaria, nei rapporti tra la banca e la curatela fallimentare del*



correntista. E ciò in conseguenza della estraneità della curatela al rapporto tra la banca ed il correntista medesimo ed, ancora, dell'estraneità della stessa proprio a quel particolare regime (forma scritta della trasmissione dell'estratto conto, specificità e tempestività delle contestazioni, approvazione tacita, decadenza dall'impugnazione) che la norma dell'art. 1832 ha configurato allo scopo di rendere il conto periodicamente certo e definito tra le parti. In definitiva, non è giuridicamente possibile opporre alla curatela, nel fallimento del correntista, gli effetti che dall'approvazione anche tacita del conto e dalla decadenza dalle impugnazioni derivano ex art. 1832 c.c. tra le parti del contratto".

Sicché, nemmeno è giuridicamente possibile assegnare a detti estratti conto il valore probatorio circa la veridicità e l'esistenza del credito che dalla mancata contestazione od impugnazione deriva allorché il rapporto si svolge *inter partes*.

Pertanto - conclude la Corte - l'istituto di credito, il quale prospetti una sua ragione di credito verso il fallito e ne chieda l'ammissione allo stato passivo, ha l'onere di dare la prova piena del suo credito, assolvendo al relativo onere secondo il disposto della norma generale dell'art. 2697 c.c., attraverso la documentazione relativa allo svolgimento del conto, se di rapporti obbligatori regolati in conto corrente si sia trattato, senza poter pretendere di far valere nei confronti del curatore, con valore di per sé esaustivamente probatorio, gli estratti conto anche non contestati dal fallito e la conseguente approvazione tacita degli stessi.

Valore probatorio che nemmeno può essere attribuito, nel senso di cui



all'art. 2710 c.c., alle scritture contabili: né a quelle del fallito contro la massa dei suoi creditori (e per essi al curatore), né a quelle della banca contro il curatore e gli altri creditori.

Deve dunque constatarsi che gli estratti conto oggi prodotti dalla Banca opponente non sono idonei a soddisfare l'onere probatorio sulla stessa gravante con riferimento alla residua parte (€ 150.000,00) di credito di cui al ripetutamente citato contratto di finanziamento del 21.10.2004 (per complessivi € 900.000,00, dei quali, per € 750.000,00 è stata offerta adeguata dimostrazione della relativa erogazione).

Con riguardo, invece, alla ulteriore argomentazione della medesima Banca secondo cui *"la dichiarazione resa dal mutuatario nell'atto di quietanza del 12.9.2007, così come è stata ritenuta valida per la somma di € 250.000,00, dovrebbe avere lo stesso valore per la somma di € 150.000,00, altrimenti sarebbe contraddittorio..."* (cfr. pag. 7 del ricorso introduttivo di questa fase), la sua non condivisibilità trova conferma nei già richiamati principi espressi da Cass. 25.5.2006, n. 12386 (nonché, in senso sostanzialmente conforme, da Cass. Civ. nn. 10702/2005, 10219/96), ampiamente commentati in precedenza, ed a cui può, pertanto, integralmente rinviarsi.

In definitiva, quindi, in parziale accoglimento della odierna opposizione, la B _____ s.p.a. va ammessa al passivo del fallimento della S. _____ s.r.l., in via privilegiata ipotecaria, per la complessiva somma di € 750.000,00 (dovendosi in essa ritenersi ricompreso l'importo di € 250.000,00 già riconosciute dal G.D.), da maggiorarsi degli



interessi come per legge in virtù del combinato disposto degli articoli 2855 c.c., 54-55 l. fall. e 55 del r.d. 646/1905 confermato dall'art. 17, n. 2, della legge n. 175/91.

L'avvenuta compiuta dimostrazione, solo in questa sede, della ulteriore porzione di credito ammesso (rispetto a quello già accertato dal Giudice delegato) giustifica la declaratoria di irripetibilità delle spese processuali sostenute dall'opponente.

PER QUESTI MOTIVI

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione allo stato passivo del fallimento della S. s.r.l. proposta dalla B

s.p.a., con ricorso depositato il 9 dicembre 2010 e ritualmente notificato al Curatore, così provvede:

a) ammette la B. s.p.a. al passivo del fallimento della S. s.r.l., in via privilegiata ipotecaria, per la complessiva somma di € 750.000,00 (dovendosi in essa ritenersi ricompreso l'importo di € 250.000,00 già riconosciute dal G.D.), da maggiorarsi degli interessi come per legge in virtù del combinato disposto degli articoli 2855 c.c., 54-55 l. fall. e 55 del r.d. 646/1905 confermato dall'art. 17, n. 2, della legge n. 175/91, in tali sensi ordinandosi la corrispondente modifica dello stato passivo;

b) dichiara non ripetibili le spese processuali.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 16 febbraio 2011.

Il Presidente estensore

(dott. Eduardo Campese)

